

**AUDIZIONE INFORMALE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2362 (DL 59 DEL 2016
RECANTE DISPOSIZIONI IN MATERIADI PROCEDURE ESECUTIVE PER
INVESTITORI IN BANCHE IN LIQUIDAZIONE)**

**Il Contributo di
Confimi Industria
Confederazione dell'Industria Manifatturiera Italiana
e dell'Impresa Privata**

**Senato della Repubblica
Commissione Finanze e tesoro**

Roma, 17 maggio 2016

confimiindustria

Confederazione dell'Industria Manifatturiera Italiana e dell'Impresa Privata

Ringraziamo il Presidente e i Membri della Commissione per questo invito e per la possibilità di illustrare il pensiero di CONFIMI INDUSTRIA.

CONFIMI INDUSTRIA - Confederazione dell'Industria Manifatturiera Italiana e dell'Impresa Privata - già CONFIMI IMPRESA, è la Confederazione datoriale nata il 5 dicembre 2012.

CONFIMI INDUSTRIA aggrega diverse Associazioni territoriali ed Associazioni di Categoria fuoriuscite da altri sistemi associativi soprattutto dal sistema Confapi, e da Confindustria, ed è rappresentativa dei più importanti settori produttivi. Rappresenta circa 28 mila imprese per 410 mila dipendenti con un fatturato aggregato di 71 miliardi di euro.

È presente sul territorio nazionale con 26 associazioni.

CONFIMI INDUSTRIA nasce dalla necessità di rappresentare e di salvaguardare in Italia il mondo e le esigenze reali del settore manifatturiero che ha contraddistinto la fortuna e il benessere del nostro Paese riposizionandone il ruolo per far sì che esso si riappropri della parte che le compete: quella di creare lavoro, ricchezza e benessere per il territorio in cui vive, per i lavoratori e per le loro famiglie.

In CONFIMI INDUSTRIA sono rappresentate radicate imprese italiane manifatturiere e delle attività ad esse collegate, che si pongono come primo obiettivo quello di tornare ad essere "la voce" degli imprenditori in grado di rispondere concretamente alle esigenze dei propri associati.

Audizione informale su disegno di legge n. 2362 (D.L. 59/2016 recante disposizioni in materia di procedure esecutive per investitori in banche in liquidazione)

Osservazioni in merito agli articoli 1 e 2

1	Premessa e sintesi proposte	3
2	Il pegno non possessorio (art. 1)	4
2.1	La ratio legis.....	5
2.2	I possibili effetti positivi per la concessione di credito da parte del fornitore.....	5
2.3	I rischi per l'utilizzo nei rapporti fra imprese e sistema finanziario	5
2.4	Rischi sugli scoperti bancari in corso	6
2.5	Le possibili complicazioni sulle vicende circolatorie dei beni	6
2.6	Proposte emendative relative al testo dell'art. 1 del D.L. 59.....	7
2.7	Ulteriore proposta per promuovere, anche attraverso il registro dei pegni non possessori, il ritorno al virtuosismo nei termini di pagamento e contenere le perdite erariali legate alla possibilità per il fornitore di recuperare l'Iva sulle procedure fallimentari	7
3	Finanziamento alle imprese garantito da patto marciano (art. 2)	10
3.1	Proposte emendative relative al testo dell'art. 2 del D.L. 59.....	11

1 Premessa e sintesi proposte

Il decreto banche presenta dei profili tanto innovativi (di potenziale interesse) quanto pericolosi per le imprese.

La crisi del 2008, sembra ormai chiaro a tutti, non è stata generata dall'economia reale e dalle piccole banche.

Questi semmai sono i soggetti che l'hanno subita con fallimenti delle imprese e perdite di posti di lavoro che in una spirale vorticoso ritorna al sistema bancario (con crediti deteriorati) con dinamiche che hanno azzerato la funzione principale di tale sistema: raccogliere risparmio e concederlo a credito.

Con la crisi, in nome dei rating di Basilea, tutti i paradigmi sono saltati e con il *bail in* le banche non sono nemmeno più il posto più tranquillo dove mettere i soldi.

La grande finanza - quella anglosassone - che ha creato i *subprime* (l'inizio di tutto) sta "cucinando" tutti (piccole banche e imprese) a fuoco lento.

Ad avviso di CONFIMI INDUSTRIA è pertanto fondamentale che dalla legge di conversione del decreto escano da una parte misure in grado di **rafforzare il ruolo delle imprese dell'economia reale** e, dall'altra, modalità per **scongiurare un probabile uso bulimico** da parte del sistema bancario e finanziario proprio di alcune delle misure (pegno non possessorio e patto marciano) che il decreto ha introdotto.

CONFIMI INDUSTRIA

Confederazione dell'Industria Manifatturiera Italiana e dell'Impresa Privata

Da troppo tempo assistiamo agli effetti di un'economia globale governata da multinazionali di diversa provenienza che, ormai, in tutti i settori fanno shopping del marchio di imprese italiane salvo spostare gli asset produttivi in paesi e territori di volta in volta più competitivi.

Le PMI, in particolare le imprese manifatturiere, vanno rimesse al centro dell'attenzione e maggiormente considerate.

Vanno agevolate le imprese che vogliono rimanere nel territorio creando le condizioni affinché le ragioni creditorie dei fornitori vengano riposizionate ad un livello accettabile e le imprese non muoiano dei propri crediti o per asfissia finanziaria.

In tal senso ad avviso di CONFIMI INDUSTRIA è opportuno che il Parlamento, in occasione della legge di conversione del decreto, non perda l'occasione per **introdurre correttivi in grado** di:

- *in merito al pegno non possessorio (art. 1):*

1) scongiurare un possibile uso bulimico da parte delle banche e istituti di credito, che già al primo rinnovo fidi successivo all'istituzione del Registro dei pegni non possessori, potrebbero pretendere l'iscrizione di pegni non possessori anche per linee di credito a breve termine;

2) scongiurare un possibile uso - sempre da parte delle banche - in capo alle imprese che risultano in difficoltà secondo le condizioni individuate da un apposito regolamento comunitario (questo per evitare che le banche - a fronte di un fallimento - si prendano tutte le prelazioni relegando di fatto in zona chirografaria tutto il resto dei creditori compresi gli stessi dipendenti che perderebbero, di fatto, le prelazioni generali e/o speciali);

3) esaltare invece il ruolo che potrebbe avere l'utilizzo del pegno non possessorio a tutela del fornitore che vende concedendo credito al proprio cliente (ad esempio pagamenti a rate o dilazionati); in questo modo sarebbe quindi il fornitore che finanzia (fa credito) il proprio cliente in cambio di un pegno che gli potrà consentire di avere garanzie forti a tutela delle proprie ragioni creditorie;

4) introdurre una ipotesi che consenta di diritto al fornitore di iscrivere pegno non possessorio sul bene fornito laddove riceva un insoluto con facoltà di generare nota di variazione ai fini Iva e con una serie di effetti in grado di favorire la riduzione dello stock di Iva destinata a gravare sulle casse Erariali per le procedure concorsuali o esecutive individuali che (sulla base delle novità introdotte nell'art. 26 del DPR 633/72 dalla legge di Stabilità 2014) saranno avviate successivamente al 31/12/2016 (vedi nel prosieguo § 2.7);

5) mediare sulle possibili complicazioni sistemiche legate ad una sopravvenuta incertezza in merito alle ragioni circolatorie dei beni.

- *in merito al patto marciano sui mutui ipotecari immobiliari (art. 2):*

6) elevare il periodo trascorso il quale il debitore è insolvente (vedi nel prosieguo § 3.1).

2 Il pegno non possessorio (art. 1)

"Per favorire l'impresa nelle attività di produzione del reddito in caso di fabbisogno di accesso al credito, viene introdotto", così il comunicato 155 del Consiglio dei ministri del 29/4/2016, "il principio del pegno non possessorio, grazie al quale il debitore che dà in pegno un bene mobile destinato all'esercizio dell'impresa (per esempio un macchinario) può continuare ad utilizzarlo nel processo produttivo (mentre nell'ordinamento precedente perdeva l'uso del bene gravato da pegno)".

Al riguardo la norma, riservata alle imprese iscritte al Registro imprese, prevede l'introduzione di un **registro digitale**, tenuto dall'Agenzia delle entrate, denominato "Registro dei pegni non possessori". Con DM sarà fissato il funzionamento e la norma parla chiaramente anche di diritti di visura e di certificato.

confimiindustria

Confederazione dell'Industria Manifatturiera Italiana e dell'Impresa Privata

In tale registro gli imprenditori potranno iscrivere il contratto di pegno (obbligo scritto a pena di nullità) relativo a **beni mobili** non registrati in pubblici registri (tutte le attrezzature e gli impianti quindi, e non invece, auto o barche) **esistenti o futuri**, per **garantire i crediti loro concessi, presenti o futuri**. Tali beni (se non diversamente previsto nel contratto) potranno essere trasformati o venduti e il pegno si trasferisce rispettivamente al prodotto ottenuto dalla trasformazione o al corrispettivo della cessione. Il pegno è opponibile a terzi nelle procedure concorsuali.

In caso di fallimento tuttavia, il creditore può procedere con l'escussione della garanzia, solo dopo che il suo credito è stato "ammesso al passivo con prelazione".

L'iscrizione nel registro, che ha validità di 10 anni con possibilità di rinnovo, deve indicare creditore, debitore, nonché eventuale terzo datore del pegno, oltre a bene in pegno e credito garantito.

2.1 La ratio legis

La *ratio legis* può essere interpretata come un tentativo di rendere più fluido l'accesso al credito da parte delle imprese - sia nei rapporti tra fornitori e clienti (B2B), sia nei rapporti tra le imprese e il sistema finanziario - fornendo maggiori tutele al creditore.

Garantire un credito concedendo un bene fungibile a pegno significa infatti dotare quello specifico credito di un "privilegio" rispetto ad altri crediti, favorendone "l'escutibilità" in caso di procedure concorsuali e accorciando, anche prima del fallimento, i tempi di recupero delle partite *non performing loan (NpL)* ossia dell'insieme di incagli, sofferenze, crediti ristrutturati e scaduti.

2.2 I possibili effetti positivi per la concessione di credito da parte del fornitore

Nell'ambito dei rapporti B2B, l'istituto del pegno non possessorio potrebbe dare maggiore impulso alle vendite oggi effettuate con clausola di "riserva di proprietà", in particolare nel settore delle attrezzature e delle macchine utensili:

- il creditore (venditore) vede il suo credito maggiormente tutelato dalla presenza di una garanzia reale, valida a tutti gli effetti ed opponibile ad eventuali procedure fallimentari;
- dal punto di vista del debitore (compratore), la concessione a pegno non possessorio del bene non comporta particolari disagi, poiché non essendo previsto lo spossessamento del bene (come invece avviene nel pegno classico) lo stesso potrà essere normalmente utilizzato nell'attività d'impresa.

2.3 I rischi per l'utilizzo nei rapporti fra imprese e sistema finanziario

Se l'utilizzo del pegno non possessorio nell'ambito dei rapporti B2B presenta dei profili di interesse, merita invece una **attenta riflessione** l'utilizzo dell'istituto nei rapporti tra imprese e sistema finanziario.

Il pegno non possessorio offre nuove opportunità di finanziamento per l'impresa in condizioni critiche o si tratta di bulimia del sistema bancario che necessita di nuovi strumenti per evitare o contenere (con beni presenti e futuri) il rischio di maturare *non performing loans* verso le imprese?

Questo è il dubbio principale di fronte ad una norma che consente agli imprenditori di costituire un pegno su "beni mobili destinati all'esercizio dell'impresa" senza spossessamento (questa la novità rispetto al pegno tradizionale), per garantire "i crediti loro concessi, presenti o futuri".

Al riguardo anche i beni mobili "possono essere esistenti o futuri, determinati o determinabili anche mediante riferimento a una o più categorie merceologiche o a un valore complessivo".

Il dubbio è lecito se si considera che i *non performing loans (NpL)* in Italia come importo ammontano a quasi 300 miliardi di Euro una cifra che per il solo settore bancario ammonta a circa il triplo di quanto fosse nel 2008 (l'anno dal quale è partita la grande crisi dei mercati finanziari).

L'enorme importo ha alimentato le spinte per la creazione di un mercato di tali prodotti. In tale senso vanno peraltro le misure dell'art. 3 che prevedono l'istituzione del "registro (elettronico) delle procedure di espropriazione forzata immobiliare, delle procedure di insolvenza e degli strumenti di gestione della crisi".

confimiindustria

Confederazione dell'Industria Manifatturiera Italiana e dell'Impresa Privata

Se non adeguatamente regolamentato il nuovo istituto potrebbe originare applicazioni improprie come:

- la trasformazione di posizioni creditorie di natura chirografaria in posizioni privilegiate grazie all'ottenimento di pegni n.p.; non è improbabile, infatti, che la norma scateni una corsa da parte dei finanziatori ad "appropriarsi" dei migliori beni dell'impresa in modo da tutelare le proprie posizioni, "sottraendo" asset dell'attivo al restante ceto creditorio e ponendo limiti anche all'impresa stessa, che potrebbe essere ulteriormente ostacolata nell'accesso al credito a causa dei vincoli che verrebbero a gravare sul proprio capitale investito. Questa tendenza potrebbe intensificarsi in presenza di situazioni aziendali non floride;
- l'estensione dell'utilizzo del pegno n.p. anche al presidio di linee di credito a breve termine per il finanziamento del capitale circolante (smobilizzo di fatture commerciali, anticipazione di contratti ecc.).

Tale comportamento avrebbe come conseguenza il depotenziamento dell'effetto volano sull'economia che potrebbe essere generato dall'istituto del pegno n.p., che nel mondo anglosassone (da cui è importata la novità) è correttamente finalizzato al finanziamento di progetti di investimento.

L'inserimento nel D.L. 59 dell'istituto del pegno possessorio tra le misure per "sostenere le imprese" e "accelerare il recupero dei crediti" può condurre ad ulteriori riflessioni:

- spingere il sistema bancario e finanziario italiano a sostenere in maggior misura i progetti di investimento e di sviluppo delle imprese, rendendo nello stesso tempo possibile tutelare i crediti in modo più efficace, potrebbe facilitare la necessaria evoluzione del nostro sistema finanziario da "finanziatore di capitale circolante" in partner per la crescita e lo sviluppo del Paese;
- maggiore tutela dei crediti e tempi rapidi di recupero, potrebbero auspicabilmente aprire la strada anche a finanziatori e/o investitori esteri (banche ordinarie, fondi di investimento, merchant bank ecc.).

2.4 Rischi per gli scoperti bancari in corso

L'efficacia del contratto di pegno (obbligatorio per scritto) non potrà che decorrere dall'iscrizione nell'apposito Registro dei pegni non possessori. Per un'altra misura del decreto e precisamente quella (art. 2) che consente di ricorrere al patto marciano per finanziamenti garantiti da beni immobili viene espressamente precisato che il citato patto può essere stipulato anche per i contratti già in corso al 4/5/2016.

Nulla viene invece espressamente detto per il pegno non possessorio ma pare piuttosto scontato che banche e istituti di credito, già al primo rinnovo fidi successivo all'istituzione del Registro, potrebbero pretendere l'iscrizione di pegni non possessori anche per linee di credito a breve termine.

E' opportuno che tale rischio sia scongiurato, anche attraverso le misure suggerite nel prosieguo (vedi punto 2.6).

2.5 Le possibili complicazioni sulle vicende circolatorie dei beni

L'impresa cessionaria dovrà preoccuparsi di consultare il nuovo "registro dei pegni non possessori" (tenuto dall'Agenzia delle Entrate) prima di acquistare un bene mobile (macchinari, attrezzature, ma, eventualmente, anche beni merce) da un'altra impresa o, meglio, (come spesso succede di fatto negli appalti con il DURC) chi vorrà vendere dovrà preoccuparsi di esibire una visura o un certificato?

E quanto inciderà, in termini economici, questa consultazione? E' già chiaro dalla norma che con DM saranno fissati diritti di visura e di certificato. Per mediare ad un probabile irrigidimento potrebbe essere utile valutare la riduzione da 10 a 5 anni dell'iscrizione del pegno nel registro ferma restando la possibilità del beneficiario di chiedere il rinnovo prima della scadenza.

2.6 Proposte emendative relative al testo dell'art. 1 del D.L. 59

Si suggeriscono le seguenti modifiche alla norma normativa sul pegno non possessorio.

All'art. 1, comma 1, del D.L. 59/2016 dopo "Gli imprenditori iscritti nel registro delle imprese possono costituire un pegno non possessorio per garantire i crediti loro concessi, presenti o futuri, se determinati o determinabili e con la previsione dell'importo massimo garantito, inerenti all'esercizio d'impresa" inserire il seguente periodo: *"Sono escluse dalla possibilità di costituire un pegno non possessorio le imprese che si trovano nelle condizioni previste dal Regolamento CE n. 800/2008 della Commissione del 06.08.2008 (cd. imprese in difficoltà)".*

All'art. 1, comma 3, del D.L. 59/2016 dopo "Il contratto costitutivo, a pena di nullità, deve risultare da atto scritto con indicazione del creditore, del debitore e dell'eventuale terzo concedente il pegno, la descrizione del bene dato in garanzia, del credito garantito e l'indicazione dell'importo massimo garantito.", inserire il seguente periodo: *"Si esclude la possibilità di costituire un pegno non possessorio, a favore di banche e istituti di credito, per garantire la concessione di linee di credito a breve termine (con durata entro i 18 mesi) utilizzabili per il finanziamento del capitale circolante (cd. linee di credito rotative)".*

All'art. 1, comma 6, del D.L. 59/2016 sostituire le parole "10 anni" con "5 anni".

2.7 Ulteriore proposta per promuovere, anche attraverso il registro dei pegni non possessori, il ritorno al virtuosismo nei termini di pagamento e contenere le perdite erariali legate alla possibilità per il fornitore di recuperare l'Iva sulle procedure fallimentari

All'art. 26 del DPR 633/72, al comma 4, aggiungere le seguenti disposizioni:

"c) a partire dalla data in cui il cedente del bene o il prestatore del servizio comunichi la variazione all'Agenzia delle entrate secondo procedure telematiche da individuare con Provvedimento del Direttore e a condizione che il cessionario o committente sia un soggetto passivo, se il mancato pagamento risulti da ricevuta bancaria insoluta certificata dalla banca mandataria oppure nel caso di fattura elettronica emessa ai sensi dell'art. 1 del D.Lgs n.127/2015; nel caso di fornitura di beni, anche tramite contratto di appalto, risultante da contratto stipulato in forma scritta, con la medesima procedura, il fornitore può attivare, di diritto, iscrizione di pegno non possessorio, ai sensi dell'art. 1 del DL 59/2016, sul bene individuato dalla fattura e dal contratto con efficacia a proprio nome, per l'imponibile, e dell'Iva, per l'Erario".

Al DPR n. 917/1986 (Tuir) aggiungere la seguente disposizione:

"Art. 99-bis - Indeducibilità degli insoluti

Nel caso di insoluto di fatture passive per le quali il fornitore abbia attivato la procedura di cui all'art. 26, comma 4, lett. c) del DPR 633/72 il costo, per il debitore, non è deducibile se non a fronte dell'effettivo pagamento. Il costo dedotto nell'esercizio di competenza con insoluto che si manifesta in un esercizio successivo, va ripreso a tassazione e portato in deduzione solo a fronte e nei limiti dell'effettivo pagamento". Rimane ferma l'imponibilità per competenza per il fornitore.

La proposta si inserisce nel contesto delle note di variazione di cui all'art. 26 del DPR 633/72 (da ultimo modificata dall'art. 1, comma 126, della L. n. 208/2015) nonché della deducibilità dei costi ai sensi del DPR 917/1986 (TUIR) e ha lo scopo di:

- favorire il **ritorno al virtuosismo nel rispetto dei termini di pagamento** fra gli operatori economici (B2B)¹, attraverso l'introduzione di una procedura che coinvolge telematicamente l'Agenzia

¹ Ad oltre tre anni del recepimento della Direttiva 2011/7/CE, contro i ritardati pagamenti, sono purtroppo ancora del tutto inefficaci le misure nel settore privato. Il ritardo nei pagamenti, complice il perdurare della crisi economica e le difficoltà del sistema normativo e giudiziario a dare risposte celeri ed economiche ai creditori insoddisfatti, richiede l'individuazione di procedure "self managed" che contribuiscano a riportare il virtuosismo nel rispetto dei termini di pagamento, almeno nel settore del business to business (B2B).

confimi industria

Confederazione dell'Industria Manifatturiera Italiana e dell'Impresa Privata

delle entrate (promuovendone al contempo **un'immagine collaborativa e positiva** e creando un rapporto di fiducia con i contribuenti), su impulso facoltativo del creditore che riceve l'insoluto, sospende i benefici (detrazione dell'Iva e deducibilità del costo) che paradossalmente l'ordinamento riconosce al cessionario/committente insolvente;

- **limitare**, rispetto allo stock attuale, i **danni per le casse Erariali** derivante dal recupero dell'Iva sui fallimenti da parte del creditore (danni che risulteranno amplificati dal 01/01/2017 a seguito delle novità, introdotte nell'articolo 26 del DPR 633/73 dalla legge di Stabilità 2016, che consentirà di recuperare l'Iva fin dall'inizio della procedura anziché dover attendere la chiusura infruttuosa della stessa); la procedura attivata dal fornitore prima dell'eventuale fallimento del cliente rimuove, infatti, tali effetti per le casse Erariali atteso che l'Agenzia potrà disporre delle informazioni per ascrivere l'eventuale Iva non riversata nel passivo fallimentare oltre a disporre dell'eventuale garanzia del pegno non possessorio attivata dal creditore di un pegno non possessorio eventualmente a tutela di dal debitore insolvente; anche la sospensione dell'indeducibilità dei costi per il debitore insolvente si muove a presidio delle ragioni degli equilibri erariali.

La proposta emendativa mira a introdurre una misura che si ritiene sia in grado di riportare in equilibrio i rapporti fra le parti, oggi paradossalmente squilibrati a favore del debitore. La soluzione è già prevista dalla disciplina Iva, ma la sua applicazione a oggi è troppo circoscritta per rappresentare un meccanismo in grado di innescare un processo virtuoso di auto equilibrio dei rapporti. Già dal 1998, l'art. 26 comma 2 del DPR 633/72 prevede, in alcuni casi circoscritti (confermati nella riformulazione della norma operata dalla legge di Stabilità, cit), la possibilità di emettere nota di accredito per recuperare l'Iva in precedenza già versata all'Erario. Questa norma deriva dalla facoltà concessa dall'articolo 90 della Direttiva 2006/112/CE che così si esprime:

"1. In caso di annullamento, recesso, risoluzione, non pagamento totale o parziale o riduzione di prezzo dopo il momento in cui si effettua l'operazione, la base imponibile è debitamente ridotta alle condizioni stabilite dagli Stati membri.

2. In caso di non pagamento totale o parziale, gli Stati membri possono derogare al paragrafo 1."

In Italia questa facoltà è stata ammessa solo in situazioni limite e cioè in caso di risoluzione contrattuale o eventualmente a seguito di procedure esecutive o concorsuali infruttuose e, a seguito delle misure introdotte dall'art. 31 del decreto legislativo n. 175/2014 sulle semplificazioni, anche per gli accordi di ristrutturazione dei debiti omologati o dei piani attestati pubblicati nel Registro delle imprese. **La norma comunitaria, tuttavia, è di portata ben più ampia** e consente di accogliere anche altri casi di "ordinaria" insolvenza. A sostegno di tale conclusioni vi sono alcune recenti sentenze interpretative della Corte di Giustizia. Con riguardo al citato art. 90, due sono, in particolare, le conclusioni di interesse che derivano dalla **sentenza della Corte di Giustizia del 15/5/2014, in causa C-337/13**.

La prima. Se l'insolvenza del cliente determina la risoluzione del contratto, così come nel caso di annullamento o recesso, il fornitore deve potere far valere innanzi al giudice nazionale il diritto di poter recuperare l'Iva versata invocando l'art. 90 § 1 della Direttiva 2006/112/CE laddove tale disciplina non sia stata recepita internamente. Da questo versante la normativa italiana sembra adeguata.

La seconda, invece, può interessare anche l'Italia. **La sentenza, infatti, conferma la possibilità per il fornitore di ridurre la base imponibile** (e conseguentemente di recuperare l'Iva) **anche nelle ipotesi di mancato pagamento del corrispettivo in casi diversi dalla risoluzione, annullamento, o recesso**. Tutto ciò anche nel caso di insoluti per vendite a rate, come conferma la sentenza della **Corte di Giustizia del 3/9/2014, in causa C-589/12** a sua volta interpretativa dell'art.11, parte C, della VI^a Direttiva Iva (oggi art. 90 della Direttiva 2006/112/CE) a presidio di un principio fondamentale della direttiva (§ 37 della sentenza) *"secondo cui la base imponibile è costituita dal corrispettivo realmente percepito ed il cui corollario consiste nel fatto che l'amministrazione finanziaria non può riscuotere a titolo dell'Iva un importo superiore a quello percepito dal soggetto passivo"*.

E' altresì confermato, tuttavia, come tale possibilità sia a discrezione degli Stati ma laddove tale scelta discrezionale sia adottata le condizioni poste non devono eccedere la motivazione antifrode che può essere sottesa (Causa C-337/13, cit) e sotto questo profilo l'adozione limitata alle già citate situazioni patologiche (esiti negativi di procedure esecutive o concorsuali infruttuose o, a seguito del decreto semplificazioni, cit, degli accordi di ristrutturazione omologati e dei piani attestati pubblicati nel Registro

confimiindustria

Confederazione dell'Industria Manifatturiera Italiana e dell'Impresa Privata

Imprese) sembrano spropositate, trattandosi di situazioni eccessivamente complesse e lunghe estese anche a crediti di importo minimo.

La proposta emendativa mira a superare dette limitazioni riconoscendo, in aderenza con le possibilità concesse dalla Direttiva, la possibilità per il fornitore nel caso di insoluti, di recuperare l'Iva sul corrispettivo non riscosso obbligando il debitore insolvente che l'aveva precedentemente detratta (beneficio ingiustamente goduto), a versarla all'Erario.

Si tratta di una soluzione **"innovativa"**, che prevede il coinvolgimento dell'Agenzia delle Entrate con una procedura telematica (attivata dal creditore insoddisfatto) in grado di semplificare l'operatività e di contribuire al contempo **arimettere in moto il virtuosismo nei pagamenti.**

La proposta troverebbe applicazione esclusivamente nei rapporti business to business (B2B) e per questo **non richiede coperture erariali.** La misura, infatti, non crea problemi di gettito essendo circoscritta al caso del B2B e ciò che viene recuperato dal creditore insoddisfatto (il fornitore) va contestualmente riversato dal debitore inadempiente (il cliente). Non solo, tale anticipazione, riduce semmai lo stock di Iva destinata a rimanere a carico dell'Erario per l'ipotesi in cui il debitore fallisca. L'attivazione della procedura nella fase in bonis determina, infatti, l'iscrizione fra i debiti verso l'Erario dell'Iva risultante dalla nota di accredito ricevuta dal debitore.

	Credito verso soggetto fallito	Credito per insoluto con procedura esecutiva	Credito da insoluto "ordinario"
Oggi	Il fornitore può recuperare l'Iva solo a seguito di chiusura del fallimento se il credito rimane insoddisfatto N.B. IVA NON RECUPERABILE PER L'ERARIO	Il fornitore può recuperare l'Iva solo a seguito di procedura esecutiva infruttuosa	Recupero non possibile
Novità legge di Stabilità 2016	Dal 2017 il creditore potrà attivare la procedura di variazione Iva ad inizio fallimento N.B. IVA NON RECUPERABILE PER L'ERARIO (ultimo periodo nuovo comma 5 art. 26)	Invariato	Invariato
Proposta integrativa	Invariato	Invariato	Il creditore attiva la procedura di variazione Iva obbligando il debitore a riversare l'importo all'ERARIO N.B. Per l'ERARIO si apre la POSSIBILITA' DI RECUPERA L'IVA (anche in privilegio nel caso di fallimento del debitore)

confimiindustria

Confederazione dell'Industria Manifatturiera Italiana e dell'Impresa Privata

L'**Agenzia delle entrate**, a cui verrebbe inoltrata telematicamente la nota di accredito (valevole, ovviamente, ai soli fini Iva), fungerebbe inoltre da garante contro eventuali abusi fornendo **un utile servizio al creditore**. Lo stesso fatto che al fornitore venga messa a disposizione una procedura attivabile facoltativamente funge da deterrenza affinché il debitore rispetti i termini di pagamento poiché, in caso contrario, il cliente moroso si troverebbe a:

- dover riversare all'Erario l'Iva già detratta;
- subire la temporanea indeducibilità del costo ai fini delle imposte sui redditi;
- prevenire la possibilità, di subire controlli mirati da parte dei verificatori.

Per quanto attiene l'Iva (imposta armonizzata) il **meccanismo** (ancorché indirettamente) è **avvallato proprio dai giudici europei laddove** (§ 37 sentenza 15/5/2014, cit) precisano come **la Direttiva fornisca agli Stati margini di discrezionalità nell'individuare le modalità da fissare per consentire, in tal caso, la riduzione della base imponibile**. L'adozione di siffatta soluzione riporterebbe anche l'Italia al virtuosismo di 40 anni fa - quando è nata l'Iva - quando cioè il pagamento vista fattura dell'imposta (almeno quella) era la regola universalmente praticata.

La soluzione più nel dettaglio. La procedura può sembrare complessa, ma in realtà sarà più semplice di quanto possa apparire poiché l'effetto deterrenza, rappresentato da una procedura telematica che garantisce l'immediata "vigilanza" dell'Agenzia delle Entrate, la sospensione della deducibilità del costo ai fini IIDD nonché la possibilità di veder attivato un pegno non possessorio sul bene acquistato, spingerà buona parte dei cessionari/committenti (e in particolare quelli che inopinatamente profittano della generale situazione di crisi) a essere più virtuosi nei pagamenti e, quindi, a evitare l'attivazione della procedura. Questo il possibile funzionamento che potrebbe essere delineato dal Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate:

- a) a fronte dell'insoluto del cliente il fornitore emette una nota di variazione in diminuzione di sola Iva. In questo modo il fornitore recupera l'Iva precedentemente versata ed obbliga il cliente inadempiente, che precedentemente ha goduto della detrazione senza aver pagato il fornitore a riversarla all'Erario;
- b) il fornitore comunica telematicamente all'Agenzia delle Entrate tale variazione, in modo che la medesima possa celermente verificare se il cliente effettua il riversamento dell'imposta;
- c) nel momento e nella misura in cui il fornitore incasserà il corrispettivo, il fornitore emetterà nota di addebito in rivalsa di sola Iva (come prevede il nuovo comma 6 dell'art. 26), riversandola all'Erario (a meno che nel frattempo non intervengano le situazioni di cui all'art. 26, co.2, del DPR 633/72 come, ad esempio, la procedura esecutiva infruttuosa, il fallimento, ecc);
- d) il cessionario/committente che pone rimedio al precedente insoluto, potrà così tornare a detrarre l'Iva secondo le ordinarie disposizioni previste dalla disciplina Iva (come conferma il nuovo comma 6 dell'art. 26 per i casi oggi vigenti).

Se l'adempimento di cui al punto c non risulterà posto in essere, almeno entro la fine dell'esercizio, il cessionario/committente dovrà sospendere la deducibilità del costo ai fini delle imposte dirette (Irap ed Irpef).

3 Finanziamento alle imprese garantito da patto marciano (art. 2)

La norma introduce la possibilità da parte delle imprese di ottenere finanziamenti garantiti da ipoteca su beni immobili (con esclusione dell'abitazione principale dell'imprenditore e dei suoi familiari), stipulando (attraverso atto notarile) un patto tra le Parti che prevede il trasferimento al creditore della proprietà di un immobile o di un altro diritto immobiliare dell'impresa o di un terzo, sospensivamente condizionato all'inadempimento del debitore.

In sintesi, qualora il debitore non provvedesse al regolare rimborso del finanziamento e rientrasse nelle condizioni di insolvenza di seguito richiamate, la proprietà del bene immobile gravato dal "patto" si trasferirebbe in capo al creditore, che lo potrebbe vendere direttamente senza dover attivare una procedura esecutiva.

Nel caso in cui il ricavato della vendita dell'immobile fosse superiore al debito garantito, il creditore sarebbe tenuto a riconoscere al debitore la differenza tra quanto ricavato e l'importo del proprio credito.

confimi industria

Confederazione dell'Industria Manifatturiera Italiana e dell'Impresa Privata

Nel caso in cui il ricavato della vendita fosse inferiore al debito garantito, il creditore non potrà richiedere al debitore il riconoscimento della differenza.

Il debitore è dichiarato insolvente qualora:

- il mancato pagamento si protragga per oltre 6 mesi dalla scadenza di almeno 3 rate mensili, anche non consecutive, in caso di rimborso mensile;
- il mancato pagamento si protragga per oltre 6 mesi dalla scadenza anche di 1 sola rata nel caso di rimborso trimestrale o semestrale;
- il mancato pagamento si protragga per oltre 6 mesi dalla scadenza del finanziamento quando non è previsto un rimborso rateale.

La *ratio legis* può essere interpretata come una misura finalizzata a velocizzare le procedure di recupero dei crediti correlati ad operazioni di finanziamento assistite da garanzie reali su immobili (mutui ipotecari), abbattere i costi di procedura, evitare che i processi esecutivi possano accompagnarsi ad attività di natura speculativa e/o malavitosa.

La natura del patto, la sua retroattività e la sua prevalenza su altre trascrizioni o iscrizioni successive all'iscrizione ipotecaria alla quale si riferisce, potrebbe escludere, in prima battuta, che lo stesso possa essere efficacemente stipulato su immobili colpiti da ipoteche di grado diverso rispetto al primo.

3.1 Proposte emendative relative al testo dell'art. 2 del D.L. 59

E' opportuno elevare il periodo trascorso il quale, ai fini in analisi, il debitore è considerato insolvente.

All'art. 2, comma 5, del D.L. 59 sostituire le parole "sei mesi" con "dodici mesi" ovunque ricorrono.

